

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 06/03/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON FALLIMENTO RESTARTING S.R.L..

L'anno 2020, il giorno 06 del mese di Marzo alle ore 08:05, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
CINTI MONICA	SINDACO	P
ZANARINI STEFANO	VICE SINDACO	P
FABBRI BARBARA	ASSESSORE	P
REINA ALICE	ASSESSORE	P
IODICE MARIACONCETTA	ASSESSORE	P
MONTI GIANLUCA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Premesso, altresì, che con delibera di Consiglio Comunale n. 101 in data 27.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)”, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l’art. 175, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011, i quali dispongono che:

- *“le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”* (comma 4);
- *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”* (comma 5);

Premesso, inoltre, che:

- il Comune di Monte San Pietro, a seguito di procedura di gara aperta, affidò nell'anno 2007 i lavori di realizzazione del 2° lotto funzionale del polo scolastico di Monte San Giovanni alla Ditta Restarting S.r.l.;
- in data 20.3.2007 fu stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto d'appalto, contratto rep. n. 3820;
- con determinazione n. 95 del 30.9.2013 del Responsabile del 4° Settore, fu disposta la risoluzione del contratto sopra indicato a fronte di inadempimenti contestati alla ditta. Il collaudo tecnico-amministrativo, protocollo n. 10035 del 26.6.2014, a fronte di parte delle opere non realizzate o parte di queste realizzate non conformemente alle norme di buona tecnica e alle prescrizioni progettuali quantificò il ripristino e il completamento delle opere in un importo pari alla differenza tra l'importo contrattuale e quanto liquidato alla data del collaudo, per un importo di € 100.074,64=;
- in data 5.11.2013 è stato dichiarato il fallimento della ditta Restarting S.r.l.;
- il Curatore del fallimento della “Restarting S.r.l.”, ha citato il Comune di Monte San Pietro nella persona del Sindaco pro tempore a comparire avanti al Tribunale Ordinario Civile di Bologna (Rg. n. 7179/2018), con l'obiettivo di “accertare e dichiarare l'obbligo da parte del Comune di Monte San Pietro di corrispondere in favore del fallimento “Restarting S.r.l.” le somme ad esso ancora dovute, per la realizzazione del complesso del polo scolastico di Monte San Giovanni”. In

particolare il curatore chiede al Tribunale la condanna del comune a versare la cifra di € 100.074,64=;

L'Amministrazione si è costituita in giudizio contestando la pretesa avversaria.

Con ordinanza del 15 aprile 2019, il giudice del Tribunale di Bologna ha fissato l'udienza successiva per il 25 giugno e ha proposto una conciliazione disponendo che le parti comunicassero l'adesione o meno alla conciliazione entro il 26 luglio.

La proposta, tra l'altro, prevede per il Comune:

- il versamento di € 10.000,00= più IVA al fallimento;
 - il versamento di € 2.500,00= più IVA più Cassa avvocati per le spese legali;
- in considerazione dell'imminente cambio di amministrazione del maggio 2019 e dei limiti normativi alla possibilità di deliberare a fine mandato, il Comune ha chiesto tramite il legale di rinviare l'udienza e il termine per accettare la transazione;
- con ordinanza del 10 maggio 2019 il giudice ha accolto l'istanza e ha spostato in avanti il calendario del processo stabilendo che le parti comunicino l'accettazione o la mancata accettazione entro il 31 ottobre;

Valutata la proposta conciliativa formulata dal giudice nel suo complesso accoglibile sotto vari profili in quanto l'eventualità di una soluzione conciliativa in questa fase del giudizio consentirebbe un significativo risparmio per spese in capo all'Amministrazione sia per oneri di difesa (rispetto a quanto preventivato per l'intero giudizio) sia in quanto non renderebbe necessaria l'istruttoria ed eviterebbe pertanto l'onere di dotarsi di un consulente tecnico di parte il cui costo sarebbe comunque significativo e non lontano da quello delle spese legali, stante la possibile ampiezza dell'indagine a tutto il rapporto contrattuale. Va inoltre considerata la complessità oggettiva della vicenda e la già disposta ammissione di una istruttoria testimoniale, di per sé non prevedibile nel suo contenuto e nelle sue risultanze. Detta istruttoria potrebbe essere idonea a rendere necessaria una perizia il cui esito potrebbe non essere univoco;

Ritenuto pertanto alla luce delle valutazioni soprariportate che, come indicato anche dal giudice nell'ordinanza del 15 aprile, l'adesione ad un'ipotesi di accordo costituisca un comportamento di buona e prudente amministrazione, considerando lo stato di incertezza che qualsiasi giudizio in sé contiene sempre e il complessivo costo della transazione, che è minimale rispetto al valore del giudizio;

Vista pertanto la delibera di Giunta Comunale n. 77 adottata in data 13.09.2019 avente ad oggetto "Procedimento avanti al Tribunale di Bologna (RG. n. 7179/2018) Fallimento Restarting s.r.l./Comune di Monte San Pietro. Autorizzazione e indirizzi al legale del Comune per redigere e presentare proposta transattiva a seguito proposta di Conciliazione del Giudice";

Vista, pertanto, la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27.09.2019 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 - Variazione per applicazione avanzo di amministrazione 2018 fondi accantonati" con la quale è stata finanziata la spesa di complessivi € 15.372,00= quantificati come da proposta del giudice mediante applicazione dell'avanzo accantonato, "Fondo rischi contenzioso" in quanto trattandosi di spesa di natura corrente non poteva essere utilizzato l'accantonamento di cui al "Fondo per il pagamento di eventuali spese legate ai lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Monte San Giovanni" ma può essere unicamente utilizzato il "Fondo rischi contenzioso";

Dato atto che:

- la proposta transattiva inoltrata dal Comune è stata accettata dal Curatore del Fallimento dopo il 31.12.2019, e più precisamente con nota trasmessa via mail in data 24.2.2020 allo Studio Legale Associato Amministrativo Civile, Avvocato Delucca, dal Comune acquista in data 26.2.2020 prot. 3738;
- pertanto l'avanzo applicato nell'esercizio 2019 come sopra descritto, ha finanziato spese non esigibili al 31.12.2019 e pertanto è confluito nuovamente in avanzo accantonato "Fondo rischi contenzioso";

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2020 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2019 (art. 187, comma 3-quater, del Decreto Legislativo n. 267/2000)";

Considerato che con la stessa è stato aggiornato, ai sensi dell'art. 187, c. 3-quater, del D.Lgs. n. 267/2000, il prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 2019 approvato in occasione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Dato atto che:

- a seguito dell'aggiornamento del risultato di amministrazione, l'avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2019 ammonta a € 5.621,911,55= così suddiviso:

Quote accantonate	€	1.974.991,27=
Quote vincolate	€	1.273.077,75=
Quote destinate agli investimenti	€	59.310,90=
Quote libere	€	<u>2.314.531,63=</u>
TOTALE	€	5.621.911,55=

- all'interno delle somme accantonate vi è il "Fondo rischi contenzioso" con un accantonamento di risorse per € 80.000,00=;

Ritenuto pertanto di dover finanziare la spesa di € 15.372,00= per poter procedere al pagamento al fallimento Restarting ai sensi delle condizioni della transazione come allegate alla presente;

Precisato che le spese derivanti da transazioni non sono contemplate tra quelle implicanti debiti fuori bilancio. Tale istituto è previsto dall'art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione: il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo modo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali tipologie di debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio;

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, Annualità 2020, per applicazione avanzo accantonato come sopra evidenziato;

Atteso che l'art. 193, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile;

Precisato che:

- l'applicazione di avanzo disposta con il presente atto è relativa unicamente all'applicazione di avanzo accantonato;
- per disporre la presente applicazione di avanzo è stato verificato:
 - che non esistono debiti fuori bilancio;
 - che permangono gli equilibri di bilancio;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 - Esercizio 2019 del quale si riportano le risultanze finali (per quanto riguarda le previsioni di cassa si è proceduto con un prelievo dal Fondo di riserva di cassa):

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 15.372,00=	
	CA	€ 0,00=	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00=
	CA		€ 0,00=
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 15.372,00=
	CA		€ 15.372,00=
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00=	
	CA	€ 15.372,00=	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 15.372,00=	€ 15.372,00=
	CA	€ 15.372,00=	€ 15.372,00=

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito l'allegato il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, Dott. Luigi Attilio Mazzocchi, prot. n. 4239/2020 in data 05/03/2020, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) relativamente alla variazione di bilancio e all'approvazione dell'accordo transattivo, allegato alla presente;

Ritenuto pertanto di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all'organo esecutivo dall'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio le variazioni sopra indicate;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che l'istruttoria della presente delibera è stata effettuata da Silvia Malaguti per quanto riguarda la proposta transattiva e da Monica Laffi per quanto riguarda la variazione di bilancio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) - di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, l'allegato accordo transattivo a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa o diritto della controparte;
- 2) - di apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2020, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, analiticamente indicate nell'allegato A) di cui si riportano le seguenti risultanze finali (per quanto riguarda le previsioni di cassa si è proceduto con un prelievo dal Fondo di riserva di cassa):

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 15.372,00=	
	CA	€ 0,00=	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00=
	CA		€ 0,00=
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 15.372,00=
	CA		€ 15.372,00=
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00=	
	CA	€ 15.372,00=	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 15.372,00=	€ 15.372,00=
	CA	€ 15.372,00=	€ 15.372,00=

- 3) - di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6, e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

- 4) - di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 175, comma 4, d.Lgs. n. 267/2000;
- 5) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di procedere a corrispondere al Fallimento Restarting s.r.l. l'importo di € 15.372,00= entro i termini stabiliti dall'accordo transattivo allegato.

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON FALLIMENTO RESTARTING S.R.L.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 49 del 02/03/2020.

Monte San Pietro, 02/03/2020

Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA



Parere di regolarità contabile

Oggetto: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000) PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON FALLIMENTO RESTARTING S.R.L.

Sulla presente proposta di deliberazione n° 49 del 02/03/2020, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Monica Cinti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 23/03/2020 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/04/2020, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta